

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI
A IMPATTO SOCIALE E CULTURALE DELLA FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI**

(Approvato nella seduta del Consiglio Generale del 03/03/2022, modificato nella seduta del Consiglio
Generale del 05/05/2025)

TITOLO I - Ambito di applicazione

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 comma 1 dello Statuto, disciplina le modalità attuative degli scopi statuari della Fondazione Banco di Napoli (di seguito Fondazione), con specifico riferimento alle attività erogative per il perseguimento dei fini di cui all'art. 3 dello Statuto della Fondazione, prevedendo i requisiti di ammissibilità ed i criteri di valutazione dei progetti e delle iniziative da sostenere, procedure di selezione, la motivazione delle scelte, il migliore utilizzo delle risorse, l'effettiva priorità per interventi efficaci e sostenibili, in conformità ai principi della Carta delle Fondazioni, approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2 Ambito territoriale

La Fondazione persegue fini di interesse sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale nelle regioni meridionali non insulari (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia).

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per "erogazione" qualsiasi finanziamento diretto o indiretto, in forma monetaria o in servizi, effettuato dalla Fondazione, per sostenere in tutto o in parte la realizzazione di progetti nei settori d'intervento di cui all'art. 3 dello Statuto della Fondazione, a favore di altri soggetti pubblici o privati;
- b) per "progetto" qualunque forma di attività, comunque organizzata, da svolgere nei settori d'intervento di cui all'art. 3 dello Statuto della Fondazione e destinata a produrre risultati in un arco temporale determinato;
- c) per "iniziativa" qualunque idea o forma di attività, non strutturata, diretta al perseguimento di un obiettivo determinato rientrante nelle finalità statutarie della Fondazione;
- d) per "progetti specifici propri" quei progetti con i quali la Fondazione persegue, agendo direttamente attraverso proprie entità strumentali o derivate, anche in partenariato con altre associazioni, le finalità istituzionali in modo più incisivo ed efficace;
- e) per "avviso pubblico" l'invito a presentare iniziative e progetti, in coerenza con le priorità e gli obiettivi di intervento dichiarati e secondo le procedure, i tempi, la modulistica ed i criteri di selezione indicati nello stesso avviso, a cui la Fondazione si impegna a dare la maggiore evidenza possibile attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale;
- f) per "altri soggetti" o "soggetti terzi" o "terzi" i soggetti estranei alla Fondazione. Tra questi non rientrano i soggetti, anche non societari, legati alla Fondazione da vincoli di carattere patrimoniale e organizzativo, ovvero dalla condivisione di obiettivi strategici di intervento nei medesimi territori, tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale;
- g) per "progetti a sportello" i progetti considerati di interesse da parte del CdA, oppure progetti richiesti in finestre temporali non coperte da Avvisi, oppure i progetti richiesti in Settori non compresi nei predetti Avvisi, ovvero perché le caratteristiche della richiesta di contributo sono tali da non consentire il rispetto dei tempi previsti dagli Avvisi.

Art. 4 Principi generali

1. La Fondazione persegue i propri scopi:

- a) mediante il finanziamento di iniziative e progetti specifici propri da realizzare anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

- b) sostenendo iniziative e progetti promossi da soggetti terzi nell'ambito dei settori di intervento istituzionale della Fondazione.
2. La Fondazione opera esclusivamente nei settori statutariamente definiti della ricerca scientifica e tecnologica; dell'educazione, istruzione e formazione; dell'arte, attività e beni culturali; del volontariato, filantropia e beneficenza; della sanità e assistenza.
3. Nel sostenere i progetti nei settori indicati al comma precedente la Fondazione si propone di cogliere i seguenti obiettivi:
- a) favorire la creazione di un network tra gli enti del terzo settore nel territorio per l'avvio di sinergie virtuose in grado di promuovere il dialogo e la condivisione di know-how, aiuto e promozione reciproca;
 - b) incoraggiare interventi che favoriscano lo sviluppo della coesione sociale e della promozione culturale con approcci innovativi, economicamente sostenibili, a impatto sociale e che coinvolgano i diversi protagonisti delle comunità locali;
 - c) svolgere un'attività mirata al monitoraggio dei bisogni socialmente rilevanti, ai mutamenti sociali ed economici che hanno interessato od interesseranno la comunità di riferimento ed alla costruzione di risposte innovative ai nuovi bisogni sociali con l'attività di comunità generative;
 - d) promuovere azioni per lo sviluppo territoriale attraverso il rafforzamento del ruolo per quelle organizzazioni che presentano competenze identificative nei relativi settori di intervento;
 - e) assicurare collaborazione e partecipazione ad eventi culturali e sociali di rilevanza territoriale e nazionale che si svolgono nelle regioni statutarie, volti a favorire lo sviluppo e l'inclusione sociale.
4. Per il perseguimento delle finalità istituzionali ed al fine di rendere più incisiva ed efficace la propria azione la Fondazione si avvale della Commissione per la promozione della sostenibilità sociale (di seguito Commissione), composta da massimo 7 membri del Consiglio Generale e da quest'ultimo designati.
- La Commissione ha il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione nelle procedure di valutazione e selezione delle richieste in risposta ad Avvisi per Manifestazioni di Interesse, in conformità con quanto previsto dagli Artt. 11 e 15 del presente Regolamento, e si avvale per le attività istruttorie della struttura amministrativa della Fondazione.

TITOLO II - Destinatari e modalità di intervento

Art.5 Soggetti destinatari

1. La Fondazione può disporre erogazioni esclusivamente a favore di soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:

- a) i soggetti pubblici, gli enti del terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h), del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- c) le imprese sociali di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112;
- d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, che

promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento. Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti privati di cui alla lettera a) del comma precedente siano iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, mentre per i soggetti privati di cui alla successiva lettera e) è necessario che gli stessi siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata. In ogni caso, ai fini delle valutazioni del caso, è opportuno conoscere le esperienze e le competenze dei predetti soggetti. Detto ultimo requisito non sarà vincolante per il sostegno a iniziative dedicate a start-up, da valutare in relazione al progetto presentato.

Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari devono in ogni caso:

- a) perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo delle comunità locali;
- b) operare da almeno un anno nei settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli ai quali è rivolta l'erogazione.

L'assenza di finalità lucrative deve essere sancita attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge; nonché mediante l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità;

- 2. Il Consiglio di Amministrazione potrà annualmente disporre ulteriori requisiti di ammissibilità soggettivi in relazione agli obiettivi da perseguire in coerenza con quanto disposto nel Documento Programmatico annuale approvato dal Consiglio Generale.

Art. 6 Soggetti esclusi

- 1. Non sono ammesse erogazioni:

- a) dirette o indirette, a favore di enti con fini di lucro;
- b) destinate a persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca e di quelle a supporto degli indigenti;
- c) destinate a partiti e movimenti politici, a organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria;
- d) finalizzate esclusivamente a sostenere la vita stessa dell'organizzazione e il suo funzionamento ordinario, senza generare impatto nelle comunità di riferimento;
- e) destinate ad attività a prevalenza commerciale, ovvero per progetti in cui non si rilevi una adeguata ponderazione tra effetti sociali e finalità commerciali e di sostenibilità economica.

- 2. Il Consiglio di Amministrazione potrà annualmente disporre ulteriori condizioni di non ammissibilità in relazione agli obiettivi da perseguire in coerenza con quanto disposto nel Documento Programmatico annuale approvato dal Consiglio Generale.

Art. 7 Impegni pluriennali

- 1. Le iniziative e i progetti finanziati con un contributo della Fondazione hanno di norma durata non superiore ai 12 (dodici) mesi.
- 2. La Fondazione può assumere impegni pluriennali, per iniziative e progetti di durata superiore ai 12 mesi e, comunque contenuti nell'arco di un triennio, solo in presenza di riconosciuti e rilevanti obiettivi di intervento di elevata complessità. In tal caso, l'erogazione delle quote annuali successive

alla prima è effettuata subordinatamente alla positiva valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione degli stati di avanzamento annuale del progetto, come documentati da rendicontazione/relazione tecnica di attuazione periodica.

3. Proroghe del termine per la realizzazione dei progetti possono essere concesse solo sulla base di richiesta scritta da parte del soggetto proponente, adeguatamente motivata, e non più di una volta.

Art. 8 Modalità di intervento

1. La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:

- a) l'attuazione di iniziative e **“progetti propri”**, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese e/o enti strumentali. ;
- b) l'attuazione di iniziative e progetti **“in coorganizzazione”** che la Fondazione intende realizzare in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati. La condizione è che gli interventi rientrino sempre nell'ambito dei cosiddetti «Settori rilevanti». La Fondazione, a tale scopo, può promuovere o condividere progetti e programmi di intervento da finanziare anche mediante la promozione di forme di partenariato con altri soggetti pubblici o privati, con particolare priorità per quelli in collaborazione con altre Fondazioni bancarie.
- c) L'attuazione di iniziative e progetti a seguito di **“Avvisi per Manifestazione di Interesse”** che vengono pubblicati sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'Accordo ACRI-MEF, finalizzati al supporto di progetti di terzi nei settori rilevanti, così come individuati dal Documento Programmatico annuale e Pluriennale, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
- d) l'erogazione di contributi per iniziative e progetti **“a sportello”**, per quelle ritenute idonee e coerenti agli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e con le indicazioni del Documento Programmatico annuale, presentate da soggetti terzi nell'ambito dei settori rilevanti connotate a titolo di esempio dalle seguenti caratteristiche:
 - non disciplinate da Avvisi per Manifestazione di Interesse;
 - non compatibili con le finestre temporali degli Avvisi per Manifestazione di Interesse, e/o con le tempistiche valutative previste per gli stessi;
 - richiesti in settori non compresi negli Avvisi per Manifestazione di Interesse;
 - non strutturate sotto forma di “progetto” come definito al precedente art.3;
 - strutturate sotto forma di “progetto” ma con la partecipazione attiva della Fondazione;
 - ritenute di particolare interesse e meritevoli di accoglimento da parte del Consiglio di Amministrazione;
- e) l'erogazione di contributi per il sostegno dell'attività ordinaria di soggetti la cui attività presenti caratteristiche di eccellenza, senza svolgere alcuna attività di sostituzione o di supplenza delle istituzioni deputate;
- f) **l'assegnazione di patrocini intesi come** forma di adesione equivalente ad una manifestazione di apprezzamento da parte della fondazione verso iniziative di particolare rilievo e valenza culturale, sociale, scientifica, ambientale, sportiva, educativa o funzionale alla visibilità e/o immagine della fondazione, promosse da soggetti terzi, pubblici e privati, che si sviluppino nel territorio di riferimento della fondazione e che siano coerenti con le finalità istituzionali di intervento della fondazione;
- g) donazione diretta di beni (attrezzature, macchinari, impianti, automezzi, arredi, ecc.) acquisiti dalla Fondazione e destinati in favore di un soggetto per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
- h) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.

2. Il Consiglio di Amministrazione definisce, coerentemente con le indicazioni ricevute dal Consiglio

Generale, l'ammontare complessivo delle risorse, gli obiettivi, i soggetti beneficiari ed eventuali altri sotto-criteri di valutazione rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3. Di norma il contributo di FBN non può eccedere il 60% del costo totale del progetto/iniziativa, salvo diverse e motivate decisioni del Consiglio di Amministrazione. Tale limite non si applica alle iniziative di cui al successivo comma 4.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento eventuali forme di sponsorizzazione, acquisti di libri o manoscritti, mostre, convegni, protocolli ed attività similari realizzate direttamente dalla Fondazione o in coorganizzazione con la stessa. È altresì escluso dal presente Regolamento l'intervento per iniziative relative a piccole donazioni e comunque erogazioni il cui importo non superi i 2.500 €. Tale limite potrà essere occasionalmente superato dal CdA; in questo caso dovrà essere data comunicazione al Consiglio Generale.

TITOLO III - Modalità operative

Art. 9 Modalità di accesso alle erogazioni

1. Le attività relative a "progetti propri" ed a progetti "in coorganizzazione", quelle di cui all'art. 8 comma 1 lettere e), g) ed h) e quelle di cui all'art. 8 comma 3 non necessitano di particolari formalità, in quanto trattasi di interventi ad iniziativa diretta della Fondazione o su proposta di soggetti terzi che richiedono l'intervento in partenariato di scopo della Fondazione stessa. In questo ultimo caso il CdA potrà valutare indicazioni sugli aspetti rendicontativi;
2. Nella fattispecie delle attività relative ad iniziative da sostenere con contributi da erogare sulla base di un Avviso per Manifestazione di Interesse della Fondazione, le organizzazioni e i soggetti proponenti che intendano accedere ai contributi, sono tenuti a presentare formale domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo le modalità ed i termini temporali definiti nello stesso Avviso approvato dal CdA

La richiesta deve indicare almeno:

- a) l'oggetto del progetto o dell'iniziativa;
- b) le generalità del richiedente, di eventuali partner e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell'iniziativa;
- c) gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che possono derivare dall'iniziativa;
- d) le finalità, i contenuti e le azioni dell'intervento;
- e) il fabbisogno finanziario dettagliato e l'ammontare del contributo richiesto;
- f) le fonti di finanziamento ulteriore e risorse proprie investite;
- g) i tempi di realizzazione;
- h) gli elementi considerati significativi come indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'impatto dell'intervento sul territorio;
- i) l'impegno a trasmettere una relazione finale dell'iniziativa realizzata;
- j) l'impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a rendicontare a conclusione del progetto circa i risultati conseguiti;
- k) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003.

Alle richieste deve essere allegato statuto, atto costitutivo, documentazione sull'assenza dello scopo di

lucro. Il Consiglio di amministrazione potrà richiedere nell'avviso pubblico eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.

3. Con riferimento alla copertura del costo totale di progetto, il soggetto proponente è tenuto a specificare l'entità del contributo richiesto alla Fondazione, entro i limiti massimi riportati nell'Avviso pubblico, e quanta parte del budget previsionale di progetto trova copertura su altre risorse già nella disponibilità del proponente in quanto trattasi di mezzi propri ovvero di altri finanziamenti assicurati da istituzioni pubbliche o private per concorrere alle medesime finalità.
4. In caso di positivo accoglimento della richiesta di finanziamento della proposta progettuale candidata, su decisione insindacabile del Consiglio di Amministrazione, il contributo assegnato dalla Fondazione potrà essere pari all'importo richiesto, ovvero potrà essere determinato in misura ridotta rispetto alla richiesta. In tal caso, in sede di accettazione del contributo, il soggetto proponente e beneficiario dovrà attestare le ulteriori fonti di copertura per la parte di contributo non riconosciuta dalla Fondazione. In alternativa dovrà produrre una richiesta di rimodulazione del budget e delle relative attività, garantendo la quota di risorse proprie già dichiarate in sede di candidatura, ovvero garantendo la proporzionalità tra contributo assegnato e risorse proprie, tanto al fine della piena attuazione della proposta progettuale candidata. L'accettazione della predetta richiesta di rimodulazione è approvata dagli uffici competenti salvo che gli stessi non rilevino modifiche progettuali non coerenti con la proposta candidata; in tal caso la decisione viene rimessa al Consiglio di Amministrazione.
5. Per le richieste di iniziative e progetti **“a sportello”**, le stesse dovranno essere formalizzate, da parte dei soggetti interessati, con le stesse modalità previste nel caso di un Avviso per Manifestazione di Interesse della Fondazione, così come previsto dal precedente comma 2.
6. La Fondazione, per le fattispecie di iniziative e progetti riguardanti le richieste in risposta ad “Avvisi per Manifestazioni di Interesse” e quelle riguardanti i “progetti a sportello” si dota di apposita piattaforma informatica idonea a tracciare le attività.
7. È demandata al Consiglio di Amministrazione l'approvazione di un manuale di rendicontazione per le attività erogative riguardanti iniziative e progetti da approvare sulla base di un Avviso per Manifestazione di Interesse e per quelle “a sportello”. Il predetto manuale dovrà essere elaborato nel rispetto dei principi definiti dal presente Regolamento.
8. Nel caso di iniziative il cui importo non ecceda il limite dei 5.000 € il predetto manuale potrà prevedere procedure semplificate. Detto limite potrà essere rivisto dal CdA, e comunicato obbligatoriamente al Consiglio Generale

Art. 10 Informazione e pubblicità a cura dei soggetti beneficiari

Ciascun soggetto beneficiario del contributo della Fondazione, sia esso in forma monetaria o in servizi, ha l'obbligo di utilizzare il logo della Fondazione per il materiale pubblicitario e divulgativo dell'iniziativa e dei suoi risultati, e nell'allestimento di tutte le attività previste, nonché nella comunicazione istituzionale connessa al progetto finanziato.

TITOLO IV - Istruttoria, criteri di valutazione, erogazione, monitoraggio

Art. 11 Criteri di valutazione

Il Consiglio di Amministrazione e la Commissione, pur nella più ampia discrezionalità, osserverà, nella procedura di valutazione e di selezione delle richieste di contributo, i criteri generali di valutazione descritti nell'articolo 15.

Art. 12 Delibera delle erogazioni

1. L'Organo deputato a deliberare la concessione di contributi finanziari o di donazioni è il Consiglio di Amministrazione che delibera nel rispetto del Documento Programmatico annuale approvato dal Consiglio Generale.

Esclusivamente per la valutazione delle iniziative presentate in risposta ad Avvisi per Manifestazione di Interesse, il CdA si avvale dell'attività consultiva della Commissione Promozione Sostenibilità Sociale con le modalità disciplinate dal *Regolamento per il funzionamento degli Organi della Fondazione Banco di Napoli*. La Commissione, a sua volta, si avvale del supporto della struttura amministrativa della Fondazione ed esprime un parere relativo alla valutazione delle richieste, nel rispetto del Documento Programmatico annuale approvato dal Consiglio Generale.

È demandata al CdA la facoltà di potersi avvalere della predetta Commissione per la valutazione di altre fattispecie erogative.

2. Salvo il caso in cui la domanda non sia accoglibile perché presentata da un soggetto non idoneo o per mancanza di uno dei requisiti formali, ogni decisione sulla ammissibilità della domanda a contributo resta riservata al Consiglio di Amministrazione.

3. Le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in ordine alle richieste pervenute ed esaminate sono insindacabili.

4. La presentazione delle istanze e/o la loro approvazione, non generano nei proponenti alcun diritto al conseguimento delle erogazioni sino al convenzionamento di cui ai successivi articoli.

Art. 13 Comunicazione delle decisioni

1. Ogni decisione, positiva o negativa, assunta in ordine alle richieste di contributo dal Consiglio di Amministrazione, viene comunicata al richiedente in forma scritta a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero all'indirizzo mail a cui il richiedente autorizza la corrispondenza, oppure mediante piattaforma informatica. Non sussiste alcun obbligo di comunicare le motivazioni dell'eventuale rigetto delle richieste. Pertanto, il richiedente non potrà avanzare alcun diritto o pretesa in relazione a tale decisione.

Art. 14 Modalità di erogazione

1. Il Direttore Generale della Fondazione sovrintende alle procedure di erogazione, assistendo il Presidente nelle fasi successive alla deliberazione e assicura che le decisioni siano attuate con puntualità e completezza.

2. Le modalità di erogazione del contributo e di attuazione e monitoraggio del progetto selezionato sono definite dall'Atto di Accettazione, o documento equivalente, che dovrà essere appositamente

sottoscritto per accettazione dal soggetto beneficiario, successivamente alla comunicazione della decisione di ammissione della richiesta.

3. L'erogazione del contributo concesso avviene di norma in due tranches, la prima a titolo di anticipazione, a seguito di sottoscrizione dell'Atto di Accettazione, o documento equivalente, e di trasmissione di apposita dichiarazione di avvio attività, e la seconda a titolo di saldo, a seguito della conclusione delle attività progettuali e della compiuta e dettagliata rendicontazione delle spese sostenute, delle attività realizzate e dei risultati conseguiti. In caso di progetti pluriennali, l'Atto di Accettazione, o documento equivalente, stabilirà le modalità di erogazione per le diverse annualità previste. In tutti i casi, l'erogazione del contributo è subordinata all'autorizzazione del Presidente.
4. Le erogazioni monetarie sono effettuate mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al soggetto beneficiario, che sarà stato indicato dal soggetto beneficiario per lo svolgimento di tutte le operazioni di spesa connesse al progetto, salvo esplicita deliberazione in una forma diversa. In ogni caso, non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti, né è consentito liquidare su conto corrente intestato a persona fisica o a persona giuridica diversa dalla organizzazione beneficiaria.

Art. 15 Istruttoria, monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei progetti

1. Il processo di selezione delle richieste riguardanti iniziative e progetti da approvare sulla base di un Avviso per Manifestazione di Interesse e per quelle "a sportello" si articola nelle seguenti fasi:

- A) Istruttoria
- B) Valutazione
- C) Monitoraggio

A) ISTRUTTORIA

Per l'attività istruttoria la Fondazione si avvale della struttura amministrativa, la quale cura in particolare l'Accoglibilità formale delle domande, con riferimento al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità delle domande medesime. Essa deve essere verificata:

- a) **in relazione ai soggetti richiedenti:** sono ammissibili solo ed esclusivamente i soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- **in relazione alla proposta progettuale candidata:** sono ammissibili le proposte che risultino:
- presentate esclusivamente mediante compilazione del format di candidatura approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- complete di tutta la documentazione richiesta sia con riferimento alla proposta progettuale che al soggetto proponente;
- presentate nel rispetto dei termini temporali indicati dalla Fondazione;
- non ricadenti nelle fattispecie di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

B) VALUTAZIONE

Per valutazione si intende quella qualitativa. Essa è operata dal CdA per i progetti "a sportello", mentre per quelli presentati in risposta ad un "Avviso per Manifestazioni di Interesse", è operata dalla Commissione per la promozione della sostenibilità sociale. Le decisioni relative alle istruttorie delle richieste di contributo stilate da detta Commissione vengono trasmesse al CdA-Organo deputato a deliberare la concessione di contributi finanziari- il quale opererà con le modalità stabilite dal

Regolamento per il funzionamento degli Organi della Fondazione.

Essa deve essere condotta applicando i seguenti **criteri di valutazione**, suscettibili di essere integrati, con riferimento specifico alle finalità perseguite:

a) in relazione all'idea proposta:

- coerenza con le finalità e gli obiettivi specifici così come definiti dalla Fondazione nel Documento Programmatico annuale;
- strategia di intervento e sua efficacia rispetto ai fabbisogni e agli obiettivi dichiarati;
- contenuto di innovazione sociale;
- impatto sociale/culturale/economico nella comunità di riferimento.

b) in relazione alle caratteristiche del richiedente:

- competenze, professionalità, credibilità, capacità organizzativa e capacità di networking;
- trasparenza e affidabilità;
- apporto di risorse proprie e opportunità di integrazione con ulteriori risorse derivanti da fundraising presso istituzioni pubbliche e private.

c) con riferimento alla qualità progettuale:

- conoscenza del settore di riferimento dell'idea e del contesto territoriale;
- coerenza interna tra obiettivi, strategia, risorse e tempi;
 - efficiente ed efficace utilizzo delle risorse;
 - non ripetitività rispetto ad altre iniziative progettuali già realizzate o in atto nei medesimi contesti territoriali;
 - monitoraggio, valutazione e comunicazione;
 - livello di visibilità assicurato alla Fondazione in tutte le fasi dell'iniziativa;

I soggetti che hanno proposto iniziative possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione secondo le procedure operative definite dalla Fondazione.

C) MONITORAGGIO

Il Consiglio di amministrazione, con il supporto della struttura operativa, verifica i seguenti obiettivi:

1. comprendere gli effetti diretti e indiretti ed i risultati prodotti dalle iniziative finanziate in termini di quantità e tipologia di organizzazioni coinvolte, diffusione delle azioni sul territorio, destinatari dei progetti, fondi erogati;
2. valutare se gli interventi finanziati siano conformi alle modalità attuative previste e quali effetti producano sul territorio in termini di efficacia e crescita del capitale sociale.

Le attività di controllo riguardano:

- l'esame delle rendicontazioni economico finanziarie;
- l'esame delle relazioni finali sui risultati conseguiti. Le relazioni e le rendicontazioni sono prodotte dai soggetti beneficiari nei modi e nei tempi previsti nell'Atto di Accettazione e/ o nel Manuale di Rendicontazione.

Nell'ambito delle attività di controllo, può essere richiesta al soggetto beneficiario ogni informazione che dovesse considerarsi utile ai fini di un puntuale controllo circa la concreta realizzazione dell'intervento finanziato

Per le erogazioni di importo superiore a [diecimila] verrà chiesta anche una relazione delle attività in itinere.

A campione, potranno, inoltre, essere disposte visite dirette in loco, nel corso dell'attuazione dei progetti (in itinere) e alla loro conclusione al fine di rilevare quali processi attuativi si siano messi in campo (in itinere) e quali eredità i progetti abbiano lasciato sul territorio (monitoraggio ex post), nonché di interviste ai referenti dei gruppi di progetto e a gruppi di destinatari finali delle attività realizzate.

All'Atto di Accettazione del contributo e/ o nel Manuale di Rendicontazione, dovrà essere allegato un format sintetico di relazione intermedia e conclusiva, che sarà compilata, a cura del beneficiario e trasmessa, in ogni caso, propedeuticamente alla erogazione del saldo. Le relazioni conclusive redatte nelle forme sopra descritte, potranno essere oggetto di pubblicazione sul sito della Fondazione secondo le modalità previste dal CdA.

La predetta relazione potrà essere prodotta, altresì, dai beneficiari delle attività finanziate con richieste "a sportello".

Art. 16 Revoca dei contributi

1. La Fondazione, previa deliberazione degli Organi competenti, revoca l'assegnazione delle risorse nei seguenti casi:

- a) mancato avvio del Progetto nei 90 giorni seguenti la data di sottoscrizione dell'Atto di Accettazione;
- b) attuazione del Progetto in forme, modalità, tempi, territori d'intervento che si discostino in maniera sostanziale da quelli approvati o comunque richiesti dalla Fondazione;
- c) non raggiungimento dei risultati attesi e degli obiettivi del Progetto;
- d) documentazione delle spese non conforme alle indicazioni contenute nel Piano dei costi;
- e) decadenza in corso d'opera dei requisiti di accoglibilità;
- f) mancata presentazione della documentazione di valutazione e di monitoraggio, sia in corso d'opera che nelle fasi finali;
- g) inadempienze rilevanti da parte del Soggetto Beneficiario (quali, ad esempio, dichiarazioni mendaci, insussistenza dei necessari requisiti autorizzativi, rifiuto o impossibilità di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite tramite dichiarazioni o autocertificazioni, etc.);
- h) qualora siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- i) qualora sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate.

TITOLO V - Pubblicità istituzionale

Art. 17 Pubblicità

L'attività erogativa della Fondazione, compresi gli Avvisi pubblici e le altre comunicazioni ad essa connesse, sono pubblicati sul sito web istituzionale della Fondazione, nonché sui canali social e mediante le iniziative di comunicazione istituzionale ritenute più adeguate ad assicurare la maggiore partecipazione possibile alle iniziative promosse.

Sul sito Internet della Fondazione sono altresì resi pubblici i risultati conseguiti in relazione alle iniziative finanziate, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI – Norma transitoria

Art. 18 Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Generale.

Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.